



## COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA  
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Rep. 654

Via Municipio, 8 C.A.P. 04025 Tel. 0771/595837 Fax 0771/588181  
c.f. 81003310596

Prot. 4029

### ORDINANZA DEL SINDACO N° 09 DEL 18.06.2019

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI.**

#### IL SINDACO

##### PREMESSO

Che la Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile ha confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal **15 giugno al 30 settembre 2019**;

che le relative misure di prevenzione sono contenute nella Legge Regionale n. 39/2002, nel Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n.7, nonché dalle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 Novembre 2000, n. 353;

che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono e incuria da parte di privati;

che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**RITENUTA** la necessità di effettuare interventi di prevenzione incendi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

**VISTA** la L. n° 353/ 2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la L.R. n° 39 del 28/10/2002, "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

**VISTO** il Regolamento Regionale n° 7 del 18/04/2005, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39" articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);

**VISTO** il D.Lgs. n. 1/2018 recante il "Codice della Protezione Civile";

**VISTO** il D. Lgs. N° 152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

**VISTI** gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

**VISTE** le norme del vigente Codice Civile;

**VISTO** il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

#### ORDINA

**Dal 15 giugno al 30 settembre 2019:**

1. in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è **tassativamente vietato**:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

2. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mieti-trebbiatura o sfaldo, deve essere comunque realizzata come disposto dalle norme regionali;

3. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza **non inferiore a 5 metri**;

4. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;

5. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o pretese di **larghezza non inferiore a 10 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

6. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell' ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

7. Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

8. Alle Società di gestione di servizi, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle

normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Nel caso di esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo compreso dal **15 Giugno al 30 Settembre 2019**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a **€. 1.032,00** e non superiore ad **€. 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/2000 e ss.mm.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente. Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale.

Chiunque avvisti un incendio o un principio di incendio è tenuto a darne comunicazione alle Autorità competenti in modo che possa essere organizzato l'immediato spegnimento:

**Agenzia Regionale di Protezione Civile. Numero verde 803555**

**Numero Unico di Emergenze: 112 Carabinieri Forestali: 1515**

**Vigili del Fuoco: 115**

Tutte le Forze dell'Ordine, il Comando di Polizia Locale, i Dirigenti dei settori comunali interessati, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione della presente Ordinanza.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Lenola, nonché mediante affissione su tutto il territorio.

La trasmissione a:

Prefettura di Latina;

Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Stazione Carabinieri Forestali di Fondi;

Stazione Carabinieri di Lenola;

Acqualatina SPA;

E-Distribuzione;


Telecom Italia;

Provincia di Latina;

Astral SPA;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale 18.06.2019



IL SINDACO  
Fernando Magnifico

*Fernando Magnifico*